COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

PROVINCIA DI MESSINA

VIA UMBERTO I, 30 *C.F. e P. IVA 01277110837*

AREA SERVIZI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALI

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO COMUNALE
per i servizi funebri e cimiteriali

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 12/05/1995

APPROVATA DAL CO.RE.CO. DI PALERMO NELLA SEDUTA DEL 15/06/1995 AL N. 8394/8156

CAPO I°
Norme generali
ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- *Al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed aggiunte.*
- *Al Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni.*
- *Al DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante : "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria"*

il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune.

ARTICOLO 2
Responsabilità del comune

Il comune, mentre cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico : scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc.

CAPO II°
Trasporto dei cadaveri
ARTICOLO 3
Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

ARTICOLO 4
Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine su esposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.).

ARTICOLO 5
Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'articolo 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

ARTICOLO 6
Trasporto di un cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'articolo 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.).

CAPO III°
Polizia interna dei cimiteri
ARTICOLO 7
Ricevimento di cadaveri

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'articolo 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 :

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica.

b) Gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

ARTICOLO 8
Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

ARTICOLO 9
Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

Giorni feriali	***Mattino***	***dalle ore 8.00 alle ore 12.00***
	Pomeriggio	***dalle ore 16,00 alle ore 19.00***
	Nel periodo decorrente dal mese di maggio al mese di settembre	

Giorni festivi	Mattino	dalle ore 8.00 alle ore 12.00
	Pomeriggio	CHIUSO

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, temporanee modifiche.
Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto, a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

ARTICOLO 10
Divieti di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte.
b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
c) Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
d) A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 11
Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

a) *fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare.*
b) *Introdurre armi, cani o altri animali.*
c) *Toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi.*
d) *Buttare fiori appassiti o altrui rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi.*
e) *Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione.*
f) *Calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri.*

g) *Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero.*

h) *Prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tombe altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura.*

i) *Eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari.*

l) *Commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero.*

m) *L'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti della autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.*

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 12
Riti religiosi all'interno dei cimiteri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO IV°
Inumazioni e tumulazioni

ARTICOLO 13
Inumazioni e tumulazioni - Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV e al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

ARTICOLO 14
Inumazioni e tumulazioni - Termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 7.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (USL) il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 (tre) giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare il calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati, disporrà l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'articolo 75, comma 2 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

ARTICOLO 15
Epigrafi

Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Sulle lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 16

Introduzioni di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti i resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento di resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti in apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ARTICOLO 17

Inumazioni e tumulazioni - Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono a carico degli interessati che devono provvedervi direttamente nel rispetto delle norme vigenti.

CAPO V°

Esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 18

Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ARTICOLO 19

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione,a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di

ARTICOLO 20
Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 21
Verbali delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ARTICOLO 22
Incenerimento dei materiali

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione e di estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'articolo 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al DPR 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni.

ARTICOLO 23
Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n, 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

ARTICOLO 24
Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono a carico degli interessati che devono provvedervi nel rispetto delle norme vigenti.

CAPO VI°
Lavori edili all'interno del cimitero

ARTICOLO 25
Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati cittadini senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie ecc. aventi scopo di lucro.
Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

ARTICOLO 26
Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 25, il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

ARTICOLO 27
Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito materiali, elevazioni di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura consentita in questo comune per i giorni festivi.
La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.
Per l'uso di acqua, energia elettrica ecc. necessari alla costruzione di tombe o cappelle dovrà essere pagata la somma forfetaria di £. 50.000 per le cappelle e £. 30.000 per le tombe.
La domanda di utilizzo dovrà essere espressamente specificata nella richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori ed allegando la ricevuta del versamento effettuato.

ARTICOLO 28
Materiali di scavo

I materiali di scavo e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti,

evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 29
Sospensione dei lavori

Nel periodo dal 26 ottobre al 15 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri, mentre nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

ARTICOLO 30
Regolamentazione dei lavori

La regolamentazione dei lavori nel cimitero saranno demandati ad apposito regolamento.

ARTICOLO 31
Opere private – vigilanza - collaudo

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private.

ARTICOLO 32
Concessioni provate nei cimiteri - sepolture

Le concessioni di loculi ed aree per le sepolture private consistono:

a) *nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 50 anni dalla date della concessione.*
b) *Nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglia o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 50 anni dalla data della concessione.*
c) *Le concessioni di cui ai precedenti commi, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale, il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo.*
d) *Il rilascio della relativa concessione ed il rinnovo, sono determinate con deliberazioni della giunta municipale.*

1. *La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'articolo 15, I° comma lettere c) ed e) del regolamento di polizia mortuaria.*
2. *Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.*
3. *Ogni concessione del diritto d'uso sui aree e manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.*

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- *La natura della concessione e la sua identificazione.*
- *La sua durata.*
- *La persona o le persone o, nel caso di enti e collettività, degli organi del concessionario.*
- *Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.*
- *L'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso.*
- *La prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.*
- *Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.*

Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue

che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

CAPO VII°
Norme finali
ARTICOLO 33
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ARTICOLO 34
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia municipale.

ARTICOLO 35
Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- *Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte.*
- *Il regio decreto 9 luglio 1930 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni.*
- *Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria",*

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ARTICOLO 36
Abrogazioni di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO 37
Sanzioni

Qualora le legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli articoli 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'articolo 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

Denominazione	*Importo*
Per il collocamento dei ceppi di altezza non superiore a metri 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	*£. 20.000*
Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore a metri 1,20 e di lapidi senza sopra copertina e solo in marmo	*£. 30.000*
Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore a metri 1,50 e di lapidi con sopra copertina e circondata da colonnine	*£. 50.000*

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

Denominazione	*Importo*
Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta da privati	*£. 100.000*
Tumulazione di salma	*£. 30.000*
Assistenza per autopsia a richiesta Autorità Giudiziaria	*£. 30.000*
Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori comune	*£. 30.000*
Estumulazione di salma	*£. 100.000*

TARIFFA CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

Denominazione	*Importo*
Tombe o forni o loculi individuali per metro quadrato	*£. 200.000*
Tombe di famiglia per metro quadrato	*£. 400.000*
Tombe monumentali per metro quadrato	*£. 400.000*
Loculi (celle) per quelle disponibili in atto	*£. 600.000*